

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4291-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE VERTONE GRIMALDI)

Comunicata alla Presidenza il 17 gennaio 2000

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione di Nairobi del 15 ottobre 1979, tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenia per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, fatto a Nairobi il 18 febbraio 1997

**presentato dal Ministro degli affari esteri  
di concerto col Ministro delle finanze  
col Ministro del commercio con l'estero  
e col Ministro dei trasporti e della navigazione**

(V. Stampato Camera n. 5042)

*approvato dalla Camera dei deputati il 19 ottobre 1999*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 21 ottobre 1999*

---

## INDICE

Relazione . . . . .	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente . . . . .	»	4
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente . . . . .	»	5
Disegno di legge. . . . .	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il Protocollo in esame è il risultato di una rinegoziazione della precedente Convenzione di Nairobi del 15 ottobre 1979, mai entrata in vigore. Le modifiche sostanziali riguardano la tassazione esclusiva nel paese di residenza per i redditi derivanti dalla navigazione marittima ed aerea, nonchè per le *royalties*; sono state poi ridotte le aliquote previste per i dividendi e per gli interessi. Quanto all'efficacia delle disposizioni, si è concordato che la Conven-

zione produrrà i suoi effetti a partire dal 1° gennaio 1997, anzichè dal 1° gennaio 1979, come precedentemente stabilito.

La Commissione raccomandata all'Assemblea una rapida approvazione del disegno di legge, in considerazione dell'urgenza di far entrare in vigore una normativa pattizia che regoli i casi di doppia imposizione anche nei confronti del Kenia.

VERTONE GRIMALDI, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: ANDREOLLI)

14 dicembre 1999

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

14 dicembre 1999

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di modifica della Convenzione di Nairobi del 15 ottobre 1979, tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenia per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, fatto a Nairobi il 18 febbraio 1997.

### Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo 7 del Protocollo stesso.

### Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.